



## Comune di Muzzano

PROVINCIA DI BIELLA

---

**DETERMINAZIONE**  
**SETTORE SEGRETERIA**  
**N. 121 DEL 13/09/2024**

### OGGETTO:

**DECISIONE A CONTRARRE ART. 17 DEL D.LGS 36/2023. AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA PER IL PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2024 ALLA DITTA SERLOG DIGIT CON SEDE IN VIA LIBERTÀ N. 2 A VIGLIANO B.SE CF E P.IVA. 01844030039.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale n.3 del 26/07/2023 relativo all'individuazione e alla nomina dei Responsabili di Servizio;

**RILEVATO** che con il suddetto provvedimento del Sindaco sono stati attribuiti e disciplinati gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs.vo 18.08.2000 n. 267, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;

**RICHIAMATO** l'atto del Consiglio comunale n. 18 del 11.12.2023 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;

**RICHIAMATA** altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 77 in data 20.12.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2024/2026;

**RICHIAMATA** la propria precedente determinazione n. 17 del 19.01.2022 con cui si è provveduto ad affidare alla ditta PENTA.IT di Biella il servizio di attività sistemistica a favore del Comune di Muzzano per il triennio 2022-/2024;

**VISTA** la comunicazione pervenuta dalla ditta di cui sopra, acclarata al prot. con nota n. 1855 del 11.06.2024, con cui si comunica che la stessa non proseguirà più nella vendita e nell'assistenza dei prodotti oltre il fine Giugno 2024 a causa di mancanza di sistemisti e tecnici a loro disposizione;

**CONSIDERATO CHE:**

- si rende necessario garantire un proficuo funzionamento dei software in dotazione agli uffici comunali si rende necessaria una continua assistenza sistemistica;
- il servizio in questione richiede competenza professionale specifica e che nessun dipendente in forza al Comune di Muzzano ha la qualifica necessaria;

**RITENUTO DI** procedere con l'affidamento del servizio di assistenza informatica per il periodo luglio/dicembre;

**APPURATO CHE:**

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
  - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d),

l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

**TENUTO CONTO CHE** gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

**PRECISATO CHE**, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106.

**VERIFICATO CHE**, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 comma 2 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

**ESAMINATO** il preventivo di spesa, acclarato al prot. con nota num. 2673/2024, pervenuto dalla SERLOG DIGIT sede in Via Libertà n. 2 a Vigliano B.se (BI) CF E P. IVA 01844030039 che, per il servizio di assistenza informatica per il periodo luglio/dicembre 2024 prevede una spesa pari ad € 960,00 IVA esclusa;

**DATO ATTO CHE:**

- è stato acquisito il documento di regolarità contributiva, in capo alla ditta, come attestato dal DURC online emesso dagli enti competenti per la citata ditta Numero Protocollo INAIL\_ 45090292, che risulta regolare con scadenza 19.12.2024;

- in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13/08/2010 e sue modifiche e integrazioni ed alla L. n. 217 del 17/12/2010, è stato richiesto all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il codice identificativo gara e che il CIG assegnato è B30A0F01D5;
- che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2024;

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

**VALUTATO** positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

## **D E T E R M I N A**

1. **DI DARE ATTO** della conclusione dell'incarico affidato alla ditta Penta.it a seguito della comunicazione pervenuta dalla stessa in merito alla Sua impossibilità a proseguire la collaborazione;
2. **DI APPROVARE** il preventivo trasmesso dalla SERLOG DIGIT con sede in Via Libertà n. 2 a Vigliano B.se (BI) CF E P. IVA 01844030039 che, per l'assistenza informatica per il periodo luglio/dicembre 2024 prevede una spesa pari ad € 1.171,20 IVA inclusa;
3. **DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, alla suddetta Ditta il servizio di che trattasi, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
4. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
5. **DI ASSUMERE** impegno giuridico della relativa spesa di euro 1.171,20 IVA compresa, quale somma spettante per il servizio di assistenza informatica per il periodo luglio/dicembre, a carico del Bilancio 2024 al cap. 140/2/4, cod. int.

01.02.1;

6. **DI DARE ATTO CHE** la presente determinazione è esecutiva ai sensi dell'art. 183 comma 7, del T.U. D.Lgs. 267/2000 dalla data della sua adozione, non ricorrendo gli estremi per l'apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario;
7. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;
8. **DI DARE ATTO CHE** successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013

Muzzano, 13/09/2024

**SERVIZIO**

**IL RESPONSABILE DEL**

Firmato digitalmente

*Sara Mistretta*